

IL CAMBIO DEL REGIME DI TASSAZIONE POTREBBE COMPROMETTERE L'ADESIONE O LA PERMANENZA

Manca l'incastro tra concordato e trasformazioni societarie

DI ANDREA BONGI

Trasformazione di società con cambio del regime di tassazione a rischio di collusione nel concordato. Probabile decadenza in caso di decesso del socio di società trasparente o del contribuente e conflitto fra cause di decadenza e cessazione ancora tutto da esplorare.

A poco più di due settimane dal fatidico 31 ottobre – termine ultimo per manifestare la volontà di aderire o meno al concordato preventivo biennale con il fisco – sono ancora molte le incertezze e i dubbi interpretativi sulle disposizioni contenute nel dlgs n.13/2024. Gli interventi di prassi amministrativa (circolare n.18/e/2024 e faq del 8/10/2024) hanno risolto alcuni nodi ma non si sono addegnati in aspetti controversi della normativa che preoccupano molto i contribuenti e i professionisti che li assistono. In molti casi i dubbi in oggetto costituiscono un vero e proprio freno all'adesione che, in assenza di ulteriori interventi, finiranno per ridurre la platea dei soggetti che accetteranno le proposte del fisco.

Trasformazione societaria. Uno dei quesiti ricorrenti riguarda l'operazione straordinaria con la quale una società cambia la propria veste giuridica. Ci si chiede cioè, se il mancato richiamo di questa operazione nelle disposizioni che regolano l'accesso, la cessazione e la decadenza dal concordato, sia frutto di una mera dimenticanza del legislatore o sia invece voluto. Qualunque sia la ragione della mancata indicazione della trasformazione nel novero delle operazioni straordinarie "indigeste" al concordato preventivo non può non evidenziarsi il fatto che, nel caso delle trasformazioni evolutive (es. da snc a srl) e involutive (es. da srl a snc) si ha il passaggio da un regime impositivo ad un altro con conseguente suddivisione in due del periodo d'imposta. In una situazione del genere appare davvero difficile ipotizzare una neutralità della trasformazione sull'accesso e/o sulla tenuta del concordato.

Decesso del contribuente. Non è ancora chiaro cosa succeda se il contribuente, o il socio di una società trasparente che ha aderito al concordato, passi a miglior vita nel biennio concordatario. Al decesso del contribuente o del socio, subentrano, di regola, gli eredi legittimi o testamentari e ciò potrebbe essere interpretato, all'interno delle compagini societarie, come una modifica soggettiva con conseguente decadenza del concordato. Anche il decesso dell'imprenditore individuale o del professionista sin-

golo potrebbe non costituire una cessazione del vincolo concordatario atteso che sia l'Ade che la stessa Corte di Cassazione, impongono agli eredi di mantenere aperta la partita Iva del de cuius fino al compimento degli adempimenti residui.

Gravi malattie, infortuni, etc. Che succede all'accordo concordatario se il contribuente in uno degli anni di vigenza dell'istituto si ammala gravemente o subisce un pesante infortunio che gli impediscono di produrre reddito? Nessuno, per ora lo sa. Di certo non può essere invocata una delle cause di fuoriuscita per eventi eccezionali di cui all'art. 19 del dlgs n.13/2024 perché il relativo decreto attuativo (dm16/6/2024) nell'elencazione tassativa delle suddette circostanze eccezionali, non ha previsto eventi legati alle condizioni fisiche del contribuente. Una possibile soluzione potrebbe essere quella "estrema" di chiudere la partita Iva e cessare l'attività, con tutte le conseguenze negative che la stessa può avere sull'avviamento commerciale o professionale del contribuente stesso. Altra possibile soluzione potrebbe essere quella di non pagare le imposte da concordato e rivolgersi alla corte di giustizia tributaria nel momento in cui l'Agenzia delle entrate passerà per fare cassa.

L'incubo cause di decadenza. Non è chiara la portata normativa di alcune delle cause di decadenza elencate nell'art. 22 del Dlgs 13/2024. Nello specifico non si comprende come possano intervenire, facendo decadere dall'intero biennio, circostanze che quelle indicate nella lettera d) del comma 1 della disposizione richiamata che si limita ad indicare la ricorrenza di una delle cause di esclusione previste nell'art. 11. Dal punto di vista letterale significa che il conseguimento di redditi esenti o una modifica della compagine societaria, intervenute nel biennio concordatario, faranno venire meno gli effetti del cpb con l'assoggettamento del contribuente alle imposte (e ai contributi previdenziali Inps) sui maggiori imponibili determinati dal confronto fra quelli proposti e quelli effettivi. Simili dubbi basterebbero per far propendere l'asticella per la non adesione. Il problema è che non sono soli. Altre incertezze riguardano il corretto trattamento delle perdite fiscali, la base imponibile della c.d. Flat Tax Incrementale e così via.

In assenza di chiarimenti sul fil di lana o di un rinvio dei termini per l'adesione, il rischio di un flop delle adesioni al concordato preventivo è dietro l'angolo.

— Riproduzione riservata —

